



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 167 del 04/11/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 26 ottobre 2010, n. 240

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,075 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "ES03" da realizzarsi nel Comune di Ostuni (BR), ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Enerpool Srl, con sede legale in via Ugo Foscolo, 21 - Pavia.

Il giorno 26 ottobre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Enerpool S.r.l., avente sede legale in Pavia alla Via U. Foscolo n. 21, con nota prot. n. AOO_046/8263 del 23.07.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,075 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Ostuni (BR) denominato "ES03";

- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,075 MW da realizzarsi nel Comune di Ostuni (BR), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 12299 del 12.11.2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 3799 del 11.03.2010 ha convocato la riunione della Conferenza di servizi per il giorno 20 aprile 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO, con nota prot. n. 016153 del 30.03.2010 e confermando la nota prot. n. 051435 del 25.11.2009, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, rappresenta che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 5,075 MW e delle relative opere connesse, da ubicare nel territorio del Comune di Ostuni (BR), nonché della complementare linea elettrica interrata (per il collegamento alla C.P. di San Vito dei Normanni), che interesserà anche il territorio dei Comuni di Carovigno (BR) e San Vito dei Normanni (BR);

- Autorità di Bacino della Puglia - con nota prot. n. 3886 del 12.04.2010 - rappresenta che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto nel Comune di Ostuni (BR), sono compatibili con le previsioni del PAI approvato, a condizione che:

1. Le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;

2. Le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

3. Durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione delle acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;

4. Sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto - prot. n. 0000039 del 04.01.2010, comunica che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela ai sensi del D. Lgs. n.42 del 22.01.2004 e pertanto non rientra nelle proprie competenze istituzionali;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto - prot. n. 6291 del 19.04.2010, comunica che l'area interessata dalle opere in progetto non risulta sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, ma ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di numerose testimonianze archeologiche legate alle forme di popolamento antico in età preistorica, messapica, romana e medioevale.

Stante quanto sopra, per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. prima dell'inizio dei lavori il progetto dovrà essere integrato con la carta archeologica georeferenziata del territorio interessato dalle opere in progetto, in cui dovranno essere riportati tutti i dati ricavabili da prospezioni archeologiche di superficie, dalla foto interpretazione e dalla bibliografia archeologica;
2. qualora le prospezioni di superficie dovessero concludersi con l'accertamento di presenza archeologiche nelle aree interessate dalle opere, la Soprintendenza in oggetto si riserva di prescrivere eventuali approfondimenti d'indagine;
3. tutti i lavori previsti in progetto che comportino movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo e nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine;
4. le prospezioni di superficie finalizzate alla redazione della carta archeologica e tutte le attività legate al controllo archeologico dovranno essere affidate ad archeologi, con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SOA OS 25;
5. dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione alla Soprintendenza.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura Provinciale di Brindisi e Taranto - prot. n. 1194 del 16.02.2010 - esprime nulla-osta di massima alla realizzazione del progetto. La Società è comunque tenuta, in fase di costruzione, a tener conto delle distanze, dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste dal D.P.R. 09 aprile 1959, n° 128 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, prot. n. 23724 del 15.03.2010, comunica la propria non competenza in merito al progetto di cui trattasi. Con la circostanza, comunica alla Società che, dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizio, relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica, per gli eventuali manufatti previsti, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 13/2001 per le zone sismiche.

Inoltre, fa presente che per eventuali attraversamenti dell'elettrodotto di vettoriamento con il reticolo idrografico demaniale esistente nella zona dell'intervento, non rilevabili dagli atti prodotti, gli stessi dovranno essere sottoposti, su formale domanda della Ditta stessa, a preventiva autorizzazione onerosa da parte dell'Ufficio nella nota in oggetto, ai sensi del R.D. 523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'A.d.B della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo.

In ordine all'eventuale coinvolgimento del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo, la Società Enerpool S.r.l. con nota del 28.06.2010 (Prot. AOO_159 del 30.06.2010 n. 10257) dichiara "che nelle aree interessate dall'elettrodotto di vettoriamento e del medesimo impianto di produzione di energia con tecnologia fotovoltaica non esiste alcuna interferenza con il reticolo idrografico demaniale"; tale

dichiarazione è stata inviata anche al Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo.

- ASL BRINDISI - Dipartimento di Prevenzione - con nota fax rilasciata su modulo-parere del 20.04.2010, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. Vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
2. Vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale;
3. Vengano poste in essere tutte le misure e gli accoglimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
4. Vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 08.07.2003;
5. Venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA DAP di Brindisi.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Brindisi - prot. n. 0023803 del 14.05.2010, esprime - esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla società proponente - parere favorevole, fatta salva l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. La Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. n° 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale;
2. Siano rispettate le procedure di legge, per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine della acquisizione parere ARPA PUGLIA Dipartimento di Brindisi;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 5151 del 27.05.2009 - rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente;

- Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti - Ufficio espropriazioni con nota prot. n. 37617 del 20.04.2010 esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, con l'avvertenza che:

1. le autorizzazioni all'occupazione vengono rilasciate al momento dell'esecuzione dei lavori che devono essere eseguiti nei 45 gg. successivi, pena la decadenza della concessione;
2. molte strade sono oggetto di numerose richieste per lo stesso utilizzo, pertanto, in alcuni casi potrebbe non essere più possibile concedere autorizzazioni all'attraversamento, con la conseguenza che le aziende potrebbero essere costrette ad utilizzare soluzioni alternative per l'ottenimento delle servitù.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - prot. n. 34720 del 19.04.2010, trasmette modulo parere con cui esprime parere favorevole a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. È fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
2. Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. È consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
3. La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad un'altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il

passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;

4. Non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;

5. Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezioni per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modificano le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio ed il transito dei mezzi;

6. Nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve, inoltre, essere compattato;

7. È fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;

8. È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture;

9. È fatto obbligo di acquisire preliminarmente la prevista autorizzazione allo spostamento di n. 3 alberi di ulivo ai sensi della legge 144/51 e DGR n. 7310 del 14.12.1989.

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0003722 del 25.02.2010 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi - Servizio Prevenzione Incendi - Vigilanza - Polizia Giudiziaria - con nota prot. n. 3280 del 23.03.2010, prende atto di quanto indicato nella nota a firma dell'Ing. Arcangelo Barletta in qualità di progettista dell'impianto di cui all'oggetto, ossia che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto indicato in oggetto non rientrano in nessuna delle attività elencate nel DM 16.02.1982 soggette al controllo di prevenzione incendi;

- ENAC - Ufficio Certificazione Aeroporti - con nota prot. n° 0022163 del 30.03.2010 rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere, considerato che:

- l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - prot. n. 9199 del 19.02.2010, rilascia nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;

- Comune di San Vito dei Normanni (BR), prot. n. 8243 del 04.06.2009, rilascia nulla osta, fatti salvi diritti di terzi e alle seguenti condizioni:

1. I lavori dovranno essere ultimati nel più breve tempo possibile;

2. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario dovrà apporre a sua cura e spese i segnali prescritti dagli art. 7 e 8 del T.U. 16/06/1959 n. 393 in modo che le interruzioni siano ben visibili a sufficiente distanza;

3. il nulla-osta ha validità di anni uno.

Il Comune di San Vito dei Normanni con nota successiva n. 6354 del 20.04.2010 rilasciata su modulo-parere conferma parere favorevole a condizione che il ripristino dello stato dei lavori stradali vengano estesi alla totalità della sede stradale medesima, che gli stessi ripristini vengano effettuati a perfetta regola d'arte, che venga pagata al Comune la tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Brindisi, con nota prot. n. 3561 del 03.12.2009 comunica che i lavori indicati non ricadono in aree

sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, prot. n. AOO_145 del 16.06.2010 n. 2340, comunica che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 08 del 11.01.2010 è stata attribuita al Comune di Ostuni (BR) la delega di cui all'art. 7 della L.R. 20/2009.

In relazione a quanto sopra esposto, si rappresentava che - trattandosi di impianto di produzione di energia con potenza nominale inferiore a 10 MW - il Comune di Ostuni è competente ad emettere sia l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004, sia l'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle NTA del PUTT/p e "dunque possono (anzi devono) partecipare al procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale prevista dall'art. 4 della L.R. 31 del 21.10.2008 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili".

Il Comune di Ostuni (BR) con nota prot. 00010285 del 20.04.2010 esprime parere favorevole.

Alla suddetta nota viene allegata "Autorizzazione paesaggistica" n. 09 del 06.04.2010 ex art. 5.01 delle NTA del P.U.T.T/p;

- Comune di Carovigno con nota prot. n. 12401 del 17.06.2009 rilascia Autorizzazione paesaggistica n. 121 del 16.06.2009 ex art. 31 della L.R. 31/05/1980 n. 56, dell'art. 146 e 159 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.B.A. approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000;

- Enel Distribuzione S.p.A. - prot. n. 138089 del 09.03.2009 - trasmette la STMG alla Società proponente. A seguito dei sopralluoghi sui siti interessati, era emersa una situazione impiantistica tale da rendere necessaria una variante alla Soluzione Tecnica Minima Generale come comunicata con nota prot. n. 138089 del 09.03.2009, consistente in quanto di seguito specificato:

1. Stallo MT in Cabina Primaria;
2. Linea dedicata in cavo sotterraneo AL 185 mmq con la realizzazione di due cabine di sezionamento lungo l'elettrodotto interrato, in maniera da avere tratti continui dello stesso non superiori a 3,00 Km.;
3. Costruzione di una cabina di consegna all'interno del campo fotovoltaico;
ottenendo da ENEL Distribuzione S.p.A. in data 14.05.2009 la Validazione della soluzione sopra prospettata.

Rilevato che:

- il Comune di Ostuni (BR) ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- il legale rappresentante della Società Enerpool S.r.l. in data 18.10.2010 (Prot. AOO_159 del 20.10.2010 n. 14994) ha trasmesso piano particellare con indicazione e relativa dichiarazione dell'acquisizione di tutte le aree necessarie alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 10983 del 12 luglio 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile

adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,075 MW, ubicato nel Comune di Ostuni (BR);

e delle relative opere connesse:

„ di uno stallo MT in Cabina Primaria di San Vito dei Normanni (BR);

„ di una linea dedicata in cavo sotterraneo AL 185 mmq con la realizzazione di due cabine di sezionamento lungo l'elettrodotto interrato, in maniera da avere tratti continui dello stesso non superiori a 3,00 Km.;

„ costruzione di una cabina di consegna all'interno del campo fotovoltaico.

- in data 01 ottobre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Enerpool S.r.l. ed il Comune di Ostuni (BR) l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 08 ottobre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11931 e della Convenzione al repertorio n. 11392;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 240 del 26 ottobre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,075 MW, come innanzi descritto, denominato "ES 03" ed ubicato nel Comune di Ostuni (BR).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine

all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Enerpool S.r.l. con sede legale in Pavia alla Via Ugo Foscolo n. 21, C.F. e Partita IVA 02307390183 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,075 MW, ubicato nel Comune di Ostuni (BR);

e delle relative opere connesse:

„ di uno stallo MT in Cabina Primaria di San Vito dei Normanni (BR);

„ di una linea dedicata in cavo sotterraneo AL 185 mmq con la realizzazione di due cabine di sezionamento lungo l'elettrodotto interrato, in maniera da avere tratti continui dello stesso non superiori a 3,00 Km.;

„ costruzione di una cabina di consegna all'interno del campo fotovoltaico.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Enerpool S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

ART. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

ART. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Ostuni (BR).

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
